



Comune di Loro Piceno
Provincia di Macerata

ORIGINALE

ORDINANZA
N. 150 DEL 30-11-2016

Oggetto: ORDINANZA AMMISSIONE TEMPORANEA ALLA CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA SIG.RA L.P.A. DEL COMUNE DI SARNANO.

L'anno duemilasedici addi trenta del mese di novembre,

Sindaco

Considerato che a seguito del sisma verificatosi nel centro Italia la mattina del 24 Agosto 2016 numerose abitazioni private hanno riportato considerevoli danni, tanto da rendere necessaria la chiusura delle stesse a seguito di inagibilità;

Visto che:

- si sono verificate le ulteriori due forti scosse di terremoto di magnitudo 5.4 e 5.9, verificatesi in data 26 ottobre 2016, rispettivamente alle ore 19,30 e alle ore 21,18, con epicentro in provincia di Macerata e specificatamente nella zona di Visso e Castel Sant'Angelo sul Nera, avvertite in maniera molto forte anche nel territorio di questo comune e di quelli limitrofi;
- esiste una nuova ed ulteriore fase di criticità sismica così avviata, con il ripetersi di ulteriori scosse di rilevante intensità, che sta interessando anche il territorio comunale, in esito alla quale il Consiglio dei Ministri con deliberazioni del 27/10/2016 e del 31/10/2016 ha esteso gli effetti della dichiarazione di stato di emergenza di cui alla delibera del 25/08/2016 anche agli eventi sismici in questione;
- le scosse perdurano e sono anche di rilevante intensità;

Vista la nota del Comune di Sarnano a firma del Responsabile del Servizio Affari Generali dr.ssa Anna Marinozzi, prot. n.ro 12830 in data 22/11/2016, assunta al prot.9683 in data 23.11.2016, con la quale si chiede la possibilità al Comune di Loro Piceno di ospitare temporaneamente presso la Casa di Riposo/Residenza Protetta la sig.ra L.P.A., nata a Montefortino il 04.07.1926, disabile al 100%, domiciliata a Sarnano, la cui abitazione è stata dichiarata non utilizzabile a seguito di sopralluogo FAST ed è in precarie condizioni di salute;

Dato Atto che il Comune di Sarnano ha comunicato che la signora è stata momentaneamente trasferita presso la struttura di Montorso di Loreto, la quale l'ha accolta in emergenza ma non è concepita per l'assistenza ad anziani;

Attesa l'impossibilità di accogliere la predetta presso la Casa di Riposo di Sarnano in quanto al completo;

Richiamata la propria ordinanza n. 103 del 30/10/2016 con la quale, a seguito delle scosse sismiche del 26 e 30 ottobre 2016, è stata disposta l'evacuazione della casa di Riposo e Residenza Protetta di Loro Piceno sita in Via Giacomo Ridolfi n. 2 a titolo precauzionale e a tutela della incolumità degli anziani e dei lavoratori, per poter esperire accertamenti presso l'edificio, fino a sopralluogo delle autorità competenti;

Dato Atto che gli anziani sono stati trasferiti temporaneamente presso l'Albergo Ristorante "La Maestà due di Forti Dalida" con sede a Urbisaglia in C.da Montedoro n. 35, essendosi dichiarata la proprietà disponibile ad accettare gli anziani;

Considerato che presso il suddetto Hotel sono ancora disponibili stanze attrezzate per ospitare anziani sufficienti e non autosufficienti;

Visto l'art. 54 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

1. di procedere, con decorrenza immediata, all'ammissione temporanea della sig.ra L.P.A. nata a Montefortino il 04.07.1926 e domiciliata a Sarnano, la cui abitazione è stata dichiarata inagibile a seguito di sopralluogo FAST, alla Casa di Riposo/Residenza Protetta del Comune di Loro Piceno, temporaneamente trasferita presso l'Albergo Ristorante "La Maestà due di Forti Dalida" con sede a Urbisaglia in C.da Montedoro n. 35.
2. Di dare atto che gli oneri per la permanenza nella struttura sono a carico della famiglia come specificato dal Comune di Sarnano nella propria nota Prot. n. 12830 del 22/11/2016.
3. Di comunicare il presente provvedimento alla Cooperativa Sociale "Pars Pio Carosi" Onlus di Civitanova Marche, che svolge in appalto i servizi di gestione della Casa di Riposo/Residenza Protetta di che trattasi.
4. Di comunicare il presente provvedimento al Comune di Sarnano e all'Ambito Sociale XVI.
5. A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro giorni sessanta dalla pubblicazione al T.A.R. Regionale Marche o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



Sindaco